N. R.G. 653/2016



TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA - A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Gandolfi Presidente

dott.ssa Alessandro Dal Moro Giudice

dott.ssa Silvia Giani Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimenti per reclamo n.r.g. 653/2016, promosso da:

ADGLAMOR S.R.L. (C.F. 08157150965), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti DAVIDE MERLO e FRANCESCA NASTRI, giusta procura a margine della memoria di resistenza del procedimento cautelare, elettivamente domiciliata in VIA CHIOSSETTO, 2 MILANO presso lo studio del difensore FRANCESCA NASTRI;

RECLAMANTE

contro

LUCINI & LUCINI HOLDING S.R.L. (C.F. 02540880123), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti PAOLA BARAZZETTA, PIETRO ORZALESI e STEFANO CANCARINI, come da procura speciale in calce al ricorso per sequestro conservativo, elettivamente domiciliata in VIA MONTEROSA, 91 MILANO presso lo studio dei difensori;

e

LUCINI & LUCINI COMUNICATIONS L.T.D., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti PAOLA BARAZZETTA, PIETRO ORZALESI e STEFANO CANCARINI, come da procura speciale in calce al ricorso per sequestro conservativo, elettivamente domiciliata in VIA MONTEROSA, 91 MILANO presso lo studio dei difensori.

RECLAMATE

1. Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2015, le società Lucini&Lucini, dopo avere instaurato un giudizio cautelare, conclusosi con la conferma della descrizione concessa *inaudita altera parte* e l'accoglimento dell'istanza d' inibitoria in danno di Adglamor dall'utilizzo dei dati ed informazioni di



provenienza della Lucini § Lucini, ha instaurato il giudizio di merito, chiedendo l'accertamento dell'illiceità delle condotte poste in essere da Adglamor, per avere perpetrato gli illeciti concorrenziali di sottrazione ed utilizzo d' informazioni aziendali segrete, di storno dei dipendenti, per la violazione dei diritti del costitutore di banca dati ai sensi dell'art. 102 bis LdA e per plagio del contenuto creativo degli oroscopi sviluppati dalle attrici e chiedendo, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ad esse cagionati per effetto delle dette condotte illecite.

- 2. Nel corso del detto giudizio di merito, le società Lucini\(\xi\) Lucini hanno chiesto, a cautela del credito risarcitorio, il sequestro conservativo, che \(\xi\) stato autorizzato, con ordinanza emessa il 22 dicembre 2015, fino all'ammontare dell'importo di euro 270.000,00.
- **3.** Con atto dep. il 13 gennaio 2016, Adglamor S.r.l. ha proposto reclamo avverso il detto provvedimento, chiedendo la revoca del sequestro conservativo e, in particolare, deducendo che:
- la domanda cautelare doveva essere dichiarata inammissibile, poiché proposta nei confronti di uno soltanto dei debitori, pur in presenza di obbligazione solidale.
- Non sussiste il requisito del *fumus boni iuris*, per la parziale coincidenza degli indirizzi email, pari al 63,63% e per la loro libera disponibilità sul mercato.
- Il *periculum* non può essere evinto dai dati contabili dell'esercizio del 2014, considerato che la reclamante ha prodotto, già nella prima fase cautelare, la documentazione attestante la situazione economica aggiornata al 2015, non tenuta in alcuna considerazione.
 - **4.** Lucini & Lucini Holdings e Lucini & Lucini Communications si sono costituite chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.
 - **5.** All'udienza di discussione del 18 febbraio 2016, nella quale è stata tentata, con esito negativo, la conciliazione, le parti hanno discusso e il Collegio si è riservata la decisione.
 - **6.** Il reclamo proposto dalla società Adglamor S.r.l. non è fondato e, per l'effetto, va confermato il provvedimento del giudice della prima fase.
 - **6.1.** Sulla sussistenza del fumus boni iuris. Non sono emersi nel presente giudizio elementi idonei ad inficiare le risultanze emerse a fondamento del fumus boni iuris. Si richiamano in proposito sia l'ordinanza del giudice della prima fase, di accoglimento del sequestro conservativo, che l'ordinanza cautelare 12/12/2014 con cui i resistenti sono stati inibiti dalla prosecuzione dell'utilizzo dei dati e delle informazioni di provenienza Lucini&Lucini. La consulenza tecnica, espletata nel corso del procedimento cautelare di descrizione ha, invero, fatto accertare che un'elevatissima percentuale di dati della ricorrente-reclamata è stata rinvenuta nei data base della reclamante. Precisamente sono stati rinvenuti 26.645.952 di utenti mail sul data base di Adglamor, rispetto ai 41.873.128 presenti nel data base di Lucini, i primi corrispondenti alla percentuale del 63,63% del numero complessivo di quelli della ricorrente/reclamata e, altresì, costituenti, quasi interamente, le informazioni esistenti sul data base della reclamante. Inoltre, la CTU ha fatto emergere "che nella banca dati e negli elementi acquisiti dalla resistente sono anche presenti elementi di testo utilizzati negli oroscopi della ricorrente".



Tali oggettivi elementi, unitamente al pacifico passaggio di alcuni ex dipendenti della Lucini alla Adglamor, fanno ritenere il *fumus boni iuris* dell'apprensione e del trasferimento di dati dal database di Lucini a quello di Adglamor e, perciò, tenuto conto della rilevante entità dati estratti e reimpiegati e del loro valore economico, integrano il *fumus* della violazione del diritto sulla banca dati ex art. 102 bis LA e della concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. Il costitutore di una banca dati ha, infatti, il diritto di vietare l'estrazione, ossia il trasferimento della totalità, o di una parte sostanziale, del contenuto di una banca di dati su un altro supporto, con qualsiasi mezzo o qualsiasi forma.

A fronte di un quadro indiziario, che depone univocamente per l'apprensione e il reimpiego, attraverso gli ex dipendenti, della gran parte dei dati presenti sulla banca di Lucini, la società resistente/reclamante non ha fornito la prova dell' acquisizione lecita di tali dati.

I documenti nuovi prodotti dalla reclamante in questa sede non inficiano le risultanze già emerse in sede cautelare.

I contratti prodotti da Adglamor in sede di reclamo non hanno data certa; sono tutti successivi alla data in cui le informazioni sono state trasferite sul data base della società Adglamor; non individuano l'entità degli indirizzi email cui si riferiscono (essendo, invece, certo che i due contratti esibiti nel corso delle operazioni peritali riguardassero solo un numero limitatissimo di indirizzi rispetto ai milioni di informazioni rinvenute sul data base della reclamante e coincidenti con quelli della reclamata) e neppure fanno emergere se le dette informazioni siano coincidenti con quelle oggetto del contenzioso o si riferiscano ad ulteriori indirizzi successivamente acquistati. Inoltre, non sono confortati da alcun elemento contabile che documenti il corrispettivo versato.

I nuovi documenti, prodotti in sede di reclamo e provenienti da soggetti terzi, sono, dunque, inidonei a provare la lecita provenienza delle informazioni rinvenute sui data base della reclamante.

6.2. Sull'inammissibilità del domanda di sequestro nei confronti di un solo debitore solidale. La reclamante ha chiesto accertarsi l'inammissibilità dell' azione esercitata perché proposta contro un solo debitore solidale.

Ritiene il Tribunale che la tutela conservativa nei confronti di un solo condebitore solidale sia ammissibile senza che vi sia la necessità per il creditore di agire nei confronti degli altri coobligati, perché altrimenti si priverebbe il creditore della facoltà di scegliere il debitore nei cui confronti esperire l'azione esecutiva e il vincolo di solidarietà indebolirebbe la posizione del creditore, anziché rafforzarla.

Come evidenziato dal giudice della prima fase, "il vincolo di solidarietà passiva è finalizzato a rafforzare la tutela del creditore che può scegliere a quale obbligato rivolgersi anche per la soddisfazione dell'intero, individuando la propria garanzia presso una pluralità di soggetti, da esercitare anche contro il patrimonio di uno solo di essi. Il pregiudizio alla capienza patrimoniale,



anche di uno solo dei condebitori solidali, è rilevante ai fini dell'attivazione dei mezzi conservativi previsti a presidio delle aspettative del creditore di soddisfazione del credito".

6.3. Sul periculum in mora. Sussiste il periculum in mora nel caso di "fondato timore da parte del creditore di perdere la garanzia del proprio credito". Il sequestro conservativo ha la funzione di assicurare l'integrità della garanzia patrimoniale, garantendo la fruttuosità della futura esecuzione da atti di disposizione che potrebbero pregiudicare la futura soddisfazione.

Sussistono nel caso di specie elementi sintomatici di un pericolo reale di depauperamento del patrimonio del debitore, tale da fare perdere al creditore la garanzia del credito.

Tali sono quelli, già emersi nella prima fase cautelare, rappresentati dalla dichiarazione confessoria dat. 19/1/2015 della società debitrice ad un ente pubblico, circa "la grave crisi finanziaria" della società, tale da impedire "di provvedere a corrispondere le mensilità scaturenti dai cedolini paga relativi al periodo di maternità" (doc 15); dalla situazione rappresentata dal bilancio relativo all'anno 2014: nella specie, la scarsa liquidità della società; la composizione del patrimonio appostato all'attivo patrimoniale risultante dal detto bilancio, consistente in immobilizzazioni solamente immateriali e crediti e, viceversa, mancante di immobilizzazioni materiali; la facile occultabilità dei beni componenti l'attivo.

A tali elementi oggettivi si aggiungono quelli emersi in sede di reclamo e specificamente il successivo esito infruttuoso del pignoramento mobiliare e del pignoramento presso terzi (cfr doc. 17, 18 e 19 reclamato).

La sproporzione tra il credito e il patrimonio esistente, unitamente al serio e concreto pericolo di ulteriore diminuzione della garanzia patrimoniale per la facile occultabilità dei beni esistenti, fondano il serio pericolo per il creditore di perdere le garanzie del credito.

Il reclamante si è lamentato che il giudice della prima fase non avesse tenuto in considerazione la situazione patrimoniale aggiornata al 2015, che smentirebbe, a suo dire, la situazione di scarsa liquidità e offrirebbe il quadro " di una società in fase di espansione", con investimenti effettuati senza ricorso al credito bancario.

Ritiene il Tribunale che la bozza della situazione contabile prodotta dalla società reclamante relativa all'anno 2015, per la sua parzialità e provvisorietà, per la mancanza di nota integrativa e relazione sulla gestione, nonché dei requisiti richiesti a norma di legge, non sia uno strumento idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, fornendo tutte le informazioni richieste per una sua rappresentazione veritiera e corretta.

Peraltro, la composizione del passivo risultante dal detto aggiornamento contabile, costituito da debiti verso dipendenti, istituti pubblici (INP per euro 65.641,35), erario per ritenute sui dipendenti, finanziamento bancario, unitamente alla mancata appostazione di un fondo rischi adeguato, alla



persistente carenza di liquidità e all'aumento dell'indebitamento verso i fornitori rispetto all'esercizio precedente, paiono contraddire le affermazioni della reclamante e smentire il roseo quadro da essa delineato. La mancanza di beni immobili, la dimostrata infruttuosità dell'esecuzione mobiliare e di quella presso terzi, per il mancato rinvenimento nel corso del giudizio cautelare di beni mobili e di conti correnti attivi, nonostante l'asserita esistenza di beni e l'allegata espansione della società, confermano il serio rischio di diminuzione della garanzia patrimoniale, durante il periodo per fare valere il diritto nell'ordinario giudizio di merito, nel corso del quale è stata esercitata la tutela cautelare.

7. Poiché il giudizio cautelare è stato promosso in corso di causa, le spese non vanno liquidate nel presente giudizio, ma all'esito di quello di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'Impresa – sez. A -, decidendo sul reclamo proposto da **ADGLAMOR S.R.L.** nei confronti di **LUCINI & LUCINI HOLDING S.R.L.** e **LUCINI & LUCINI COMUNICATIONS L.T.D.**, così provvede:

rigetta il reclamo proposta da Adglamor S.r.l. e per l'effetto conferma l'ordinanza 22 dicembre 2015.

Si comunichi.

Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2016

Il Giudice est. dott.ssa Silvia Giani Il Presidente dott.ssa Paola Gandolfi

